



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 – 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 – 68807737 – FAX (06) 68807742
E-mail: info@consigionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 4 marzo 2008
Rif. P/CR.c/911

CIRCOLARE N° 282

OGGETTO: Circolare 16 dicembre 1999 n. 349/STC “Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 19093, art. 8 comma 6 - Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali” pubblicata sulla GURI, serie generale n. 69 del 23.3.2000. Sentenza TAR Lazio, Roma, III Sezione, n. 1422 del 18 gennaio 2008.

Si rende noto che il TAR del Lazio, Roma, Sez. III, con sentenza n. 1422 del 18 febbraio 2008, ha annullato la circolare in epigrafe nonché l’art. 8, comma 6, del DPR 21.4.1993 n. 246, nella parte in cui prevede che l’autorizzazione di cui all’art. 20 della legge n. 1086/1971 sia estesa anche alle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce.

Il TAR Lazio, Roma, perviene alle sopra accennate conclusioni sostenendo che, per poter qualificare come servizio pubblico una ben definita e rilevante attività economica e renderla, quindi, oggetto di concessione, occorre esplicita previsione legislativa.

A porre specifica riserva di legge in ordine alle limitazioni delle iniziative economiche da parte della pubblica amministrazione è l’art. 41 della Costituzione.

Ne discende che qualsiasi limitazione delle attività imprenditoriali deve essere sorretta da uno specifico atto legislativo, con esclusione, quindi, di ogni diverso atto regolamentare ed a maggior ragione di una circolare amministrativa.

Si apprende da fonti non ancora ufficiali che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si appresterebbe ad impugnare la sentenza in oggetto innanzi al Consiglio di Stato.

Questo Consiglio Nazionale seguirà l’ulteriore sviluppo della questione con la dovuta attenzione per tutte le conseguenti implicazioni di interesse per i geologi.

Si allega il testo integrale della sentenza.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola